RETE
PROFESSIONI
TECNICHE

Circolare n. 006/2016 – Prot. n. 042/2016 del 02/02/2016

Consiglio Nazionale dei Chimici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
cnc@chimici.it

Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziosegreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
ufficioaffarigenerali@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri
e dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre n. 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Consiglio Nazionale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
info@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via di San Basilio, 72
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

RETE PROFESSIONI TECNICHE

Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via Giacomo Barzellotti, 5
00136 Roma
presidente@tecnologialimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
direzione.cnappc@awn.it

Circolare n. 006/2016 – Prot. n. 042/2016 Roma, 02 febbraio 2016

Oggetto: informativa riunione congiunta RPT – CUP – ANAC del 28/01/2016.

Cari Presidenti,

giovedì 28 gennaio, una delegazione della Rete, composta dal Coordinatore Zambrano, dal Segretario Tesoriere Sisti, dal dott. Riccardo Pisanti, dal dott. Massimiliano Pittau e dalla dott.ssa Barbara Bruni, ha preso parte ad una riunione operativa con il Consiglio Direttivo dell'ANAC, presso la sede dell'Autorità.

La delegazione ha illustrato, nel corso della riunione, un documento contenente le proposte della Rete in merito alla bozza di decreto legislativo in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della normativa precedente, previsto dalla L. 7/8/2015 n.124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

Il testo recepisce in gran parte le richieste della Rete delle Professioni Tecniche.

Si trasmettono, in allegato, lo schema di D.Lgs. trasparenza e anticorruzione, l'allegato B allo stesso D.Lgs. (punto 7) ed il documento presentato nel corso della riunione.

Seguirà a breve Circolare informativa della riunione.

Cordialmente

IL SEGRETARIO
(Dott. Andrea Sisti)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)

20 gennaio 2016

DECRETO LEGISLATIVO
RECANTE REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PUBBLICITA' E TRASPARENZA CORRETTIVO DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 E DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

20 gennaio 2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, della Costituzione;

Visto l'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Visto il Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione ……;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione ……;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del …..;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ……;

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;

20 gennaio 2016

Emana

il seguente decreto legislativo

CAPO I
(MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33)

Art.1
(Modifiche al titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Il titolo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è sostituito dal seguente: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”.

Art.2
(Modifiche all’articolo 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole “delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di”, sono sostituite dalle seguenti: “dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti fondamentali e”.

Art.3
(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Il comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2-*bis*, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione.”.
2. Dopo l’articolo 2 è inserito il seguente: “Art. 2-*bis* (*Ambito soggettivo di applicazione*) -*1*. Ai fini del presente decreto, per 'pubbliche amministrazioni' si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

   2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

   a) agli enti pubblici economici, alle autorità portuali e agli ordini professionali;

   b) alle società in controllo pubblico di cui all’articolo 2 del decreto legislativo emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Sono escluse le società che emettono azioni quotate in mercati regolamentati, le società che prima del 31

dicembre 2015 hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e le società partecipate dalle une o dalle altre;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici o nei quali sono riconosciuti alle pubbliche amministrazioni poteri di nomina di componenti degli organi di governo.".

Art.4

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole "i dati oggetto" sono inserite le seguenti: "di accesso civico e";
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-*bis*. L'Autorità nazionale anticorruzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l'accesso ai dati nella loro integrità è disciplinato dall'articolo 5.

   1-*ter*. L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli organi e collegi professionali.".

Art.5

(Dati pubblici aperti)

1. Dopo l'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) è inserito il seguente Capo: "CAPO I-*BIS*–DATI PUBBLICI APERTI*";*

b) è inserito il seguente articolo*: "Art.* 4-*bis* (*Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche) – 1.* L'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensionedeidati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce un sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.
2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.
3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.".

Art.6
(Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: "Art. 5 (*Dati pubblici aperti e accesso civico*) - *1.*Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.
2. L'esercizio del diritto di cui al comma 1 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica chiaramente i dati richiesti, non richiede motivazione ed è trasmessa all'ufficio che detiene i dati. In alternativa, la richiesta può essere trasmessa all'Ufficio relazioni con il pubblico o ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. Ove l'istanza abbia a oggetto dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, l'istanza può essere altresì presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni**.** Il rilascio di dati in formato elettronico o cartaceo è subordinato soltanto al rimborso del costo sostenuto dall'amministrazione.
3. L'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.
4. L'amministrazione competente provvede tempestivamente, e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, a trasmettere al richiedente i dati richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza abbia a oggetto dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito il dato richiesto e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. Il responsabile

della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

5. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 3, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale competente ai sensi del Codice del processo amministrativo.

6. Le controversie relative all'accesso di cui al presente articolo sono disciplinate dal Codice del processo amministrativo.

7. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

*8.*Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché il maggior livello di tutela degli interessati previsto dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241."

2. Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: "Art. 5-*bis* (*Limiti all'accesso civico*) -*1.* Salvo che si tratti di dati soggetti a obbligo di pubblicazione, l'accesso civico di cui all'articolo 5 è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio rilevante, verosimile e specifico alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
   a) la sicurezza pubblica;
   b) la sicurezza nazionale;
   c) la difesa e le questioni militari;
   d) le relazioni internazionali;
   e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
   f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
   g) il regolare svolgimento di attività ispettive;
   h) il segreto di Stato;
   i) gli altri divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

   2. L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
   a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
   b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
   c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

   *3.*Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati, deve essere consentito l'accesso agli altri dati.

   4. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

   Art. 5-*ter* (*Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche*) – *1.*Gli enti e uffici del Sistema statistico nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di seguito Sistan, possono consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, raccolti nell'ambito di trattamenti statistici di cui i medesimi soggetti siano titolari, a condizione che:

   a) l'accesso sia richiesto da ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso dei requisiti stabiliti ai

sensi del comma 3, lettera a), a seguito di valutazione effettuata dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso approvata dal Comitato di cui al medesimo comma 3;
b) sia sottoscritto, da parte di un soggetto abilitato a rappresentare l'ente richiedente, un impegno di riservatezza specificante le condizioni di utilizzo dei dati, gli obblighi dei ricercatori, i provvedimenti previsti in caso di violazione degli impegni assunti, nonché le misure adottate per tutelare la riservatezza dei dati;
c) sia presentata una proposta di ricerca e la stessa sia ritenuta adeguata, sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), dal medesimo soggetto del Sistan che concede l'accesso. Il progetto deve specificare lo scopo della ricerca, il motivo per il quale tale scopo non può essere conseguito senza l'utilizzo di dati elementari, i ricercatori che hanno accesso ai dati, i dati richiesti, i metodi diricerca e i risultati che si intendono diffondere. Alla proposta di ricerca sono allegate dichiarazioni di riservatezza sottoscritte singolarmente dai ricercatori che avranno accesso ai dati. E' fatto divieto di effettuare trattamenti diversi da quelli previsti nel progetto di ricerca, conservare i dati elementari oltre i termini di durata del progetto, comunicare i dati a terzi e diffonderli, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 162, comma 2 bis del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. I dati elementari di cui al comma 1, tenuto conto dei tipi di dati nonché dei rischi e delle conseguenze di una loro illecita divulgazione,sono messi a disposizione dei ricercatori sotto forma di file a cui sono stati applicati metodi di controllo al fine di non permettere l'identificazione dell'unità statistica. In caso di motivata richiesta, da cui emerga la necessità ai fini della ricerca e l'impossibilità di soluzioni alternative, sono messi a disposizione file a cui non sono stati applicati tali metodi, purché l'utilizzo di questi ultimi avvenga all'interno di laboratori costituiti dal titolare dei trattamenti statistici cui afferiscono i dati, accessibili anche da remoto tramite laboratori organizzati e gestiti da soggetto ritenuto idoneo e a condizione che il rilascio dei risultati delle elaborazioni sia autorizzato dal responsabile del laboratorio stesso, che i risultati della ricerca non permettano il collegamento con le unità statistiche , nel rispetto delle norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, o nell'ambito di progetti congiunti finalizzati anche al perseguimento di compiti istituzionali del titolare del trattamento statistico cui afferiscono i dati, sulla base di appositi protocolli di ricerca sottoscritti dai ricercatori che partecipano al progetto, nei quali siano richiamate le norme in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali.
3. Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat), con atto da emanarsi ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, avvalendosi del supporto dell'Istat, adotta le linee guida per l'attuazione della disciplina di cui al presente articolo. In particolare, il Comstat stabilisce:
a) i criteri per il riconoscimento degli enti di cui al comma 1, lettera a), avuto riguardo agli scopi istituzionali perseguiti, all'attività svolta e all'organizzazione interna in relazione all'attività di ricerca, nonché alle misure adottate per garantire la sicurezza dei dati;
b) i criteri di ammissibilità dei progetti di ricerca avuto riguardo allo scopo della ricerca, alla necessità di disporre dei dati richiesti, ai risultati e benefici attesie ai metodi impiegati per la loro analisi e diffusione;
c) le modalità di organizzazione e funzionamento dei laboratori fisici e virtuali di cui al comma 2;
d) i criteri per l'accreditamento dei gestori dei laboratori virtuali, avuto riguardo agli scopi istituzionali, all'adeguatezza della struttura organizzativa e alle misure adottate per la gestione e la sicurezza dei dati ;
e) le conseguenze di eventuali violazioni degli impegni assunti dall'ente di ricerca e dai singoli ricercatori,
4. Nei siti istituzionali del Sistan e di ciascun soggetto del Sistan sono pubblicati gli elenchi degli enti di ricerca riconosciuti e dei file di dati elementari resi disponibili.

5. Il presente articolo si applica anche ai dati relativi a persone giuridiche, enti od associazioni.”.

3. Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente Capo: "CAPO I-*TER* - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI".

Art.7

(Modifiche all’articolo 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Dopo l’articolo 7 è inserito il seguente: “Art. 7-*bis* (*Limiti alla pubblicazione*)-*1*. Gli obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.
2. La pubblicazione nei siti istituzionali, in attuazione del presente decreto, di dati relativi a titolari di organi di indirizzo politico e di uffici o incarichi di diretta collaborazione, nonché a dirigenti titolari degli organi amministrativi è finalizzata alla realizzazione della trasparenza pubblica, che integra una finalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5-*bis*, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.
4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.
5. Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza. Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le componenti della valutazione o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, idonee a rivelare taluna delle informazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. Restano fermi i limiti alla diffusione e all'accesso delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
7. Al fine di assicurare la trasparenza degli atti amministrativi non soggetti agli obblighi di pubblicità previsti dal presente decreto, la Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.”.

Art.8

(Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All’articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “Decorsi detti termini, i relativi dati sono accessibili ai sensi dell’articolo 5.”.
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-*bis*. L’Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.”.

Art.9

(Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all’articolo 6.”;
   b) il comma 2 è abrogato.
2. Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente: “Art. 9-*bis* (*Pubblicazione delle banche dati*) -*1*. Le pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B pubblicano i dati, contenuti nelle medesime banche dati, corrispondenti agli obblighi di pubblicazione di cui al presente decreto, indicati nel medesimo, con i requisiti di cui all’articolo 6, ove compatibili con le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati.

   2. Nei casi di cui al comma 1, nei limiti dei dati effettivamente contenuti nelle banche dati di cui al medesimo comma, i soggetti di cui all’articolo 2-*bis* adempiono agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente decreto, indicati nell’Allegato B, mediante la comunicazione del dato, dell’informazione o del documento da loro detenuto all’amministrazione titolare della corrispondente banca dati e con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, del collegamento ipertestuale, rispettivamente, alla banca dati contenente i relativi dati, informazioni o documenti.

   3. Nel caso in cui sia stata omessa la pubblicazione, nelle banche dati, dei dati oggetto di comunicazione ai sensi del comma 2 ed effettivamente comunicati, la richiesta di accesso civico di cui all’articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione titolare della banca dati.

   4. Qualora l’omessa pubblicazione dei dati da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 sia imputabile ai soggetti di cui al comma 2, la richiesta di accesso civico di cui all’articolo 5 è presentata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’amministrazione tenuta alla comunicazione.”.

Art.10

(Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione"*;

   b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto.";

   c) il comma 2 è abrogato;

   d) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali.";

   e) al comma 8, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;" e la lettera d) è soppressa.

Art.11

(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

      1) dopo le parole "e ogni atto" sono inserite le seguenti: ", previsto dalla legge o comunque adottato,";

      2) dopo le parole "i codici di condotta" sono inserite le seguenti: "le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-*bis* della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione";

   b) il comma 1-*bis* è abrogato.

Art.12

(Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole: "e le risorse a disposizione" sono soppresse.

Art.13

(Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la rubrica dell’articolo 14 è sostituita dalla seguente: “*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici”;*

   b) al comma 1, le parole “di carattere elettivo o comunque esercizio di poteri di indirizzo politico” sono sostituite dalle seguenti: “anche se non di carattere elettivo” e le parole “le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti,” sono sostituite dalle seguenti: “lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano”.

Art.14

(Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All’articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica dell’articolo è sostituita dalla seguente: “*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di cariche di governo e di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza”;*
   b) al comma 1, all’alinea, le parole “Fermi restando gli obblighi” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-*bis* e fermi restando gli obblighi”, dopo le parole “relative ai titolari di” sono inserite le seguenti: “cariche di governo,”, dopo le parole “a qualsiasi titolo conferiti,” sono inserite le seguenti: “ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione,” e dopo la parola “nonché” sono inserite le seguenti: “di incarichi”;
   c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: “1-*bis*. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono formalmente conferite funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative è pubblicato il solo curriculum vitae.

      1-*ter*. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono indicati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.”;

   d) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-*bis*. Ciascun dirigente comunica, all’amministrazione presso la quale presta servizio, gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazione, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.”.

   e) il comma 5 è abrogato;

f) dopo l’articolo 15 sono inseriti i seguenti: “15-*bis (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate) – 1*. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-*bis*, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;

b) il curriculum vitae;

c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;

d) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

Art. 15-*ter* (*Obblighi di pubblicazione concernenti gli amministratori e gli esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi) -1*. L'albo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14 è tenuto con modalità informatiche ed è inserito in un’area pubblica dedicata del sito istituzionale del Ministero della giustizia. Nell’albo sono indicati, per ciascun iscritto, gli incarichi ricevuti, con precisazione dell'autorità che lo ha conferito e della relativa data di attribuzione e di cessazione, nonché gli acconti e il compenso finale liquidati. I dati di cui al periodo precedente sono inseriti nell’albo, a cura della cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia del provvedimento. Il regolamento di cui all’articolo 10 del suddetto decreto legislativo n. 14 del 2010 stabilisce gli ulteriori dati che devono essere contenuti nell’albo.

*2.*L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblica sul proprio sito istituzionale gli incarichi conferiti ai tecnici e agli altri soggetti qualificati di cui all’articolo 38, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 159 del 2011, nonché i compensi a ciascuno di essi liquidati.

3. Nel registro di cui all’articolo 28, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, vengono altresì annotati i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al medesimo articolo 28, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942, quelli di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato e quelli che attestano l’esecuzione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse.

4. Le prefetture pubblicano i provvedimenti di nomina e di quantificazione dei compensi degli amministratori e degli esperti nominati ai sensi dell’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.”.

Art.15

(Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Le pubbliche amministrazioni" sono sostituitedalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-*bis*,le pubbliche amministrazioni";
b) al comma 2, le parole "Le pubbliche amministrazioni" sono sostituitedalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-*bis*,le pubbliche amministrazioni".

Art.16

(Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "Le pubbliche amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-*bis*, le pubbliche amministrazioni"e le parole "con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali," e "La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato." sono soppresse;
b) al comma 2, le parole "Le pubbliche amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-*bis*,le pubbliche amministrazioni"e le parole "articolato per aree professionali," sono soppresse.

Art.17

(Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Al comma 1, le parole "Le pubbliche amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-*bis*, le pubbliche amministrazioni".

Art.18

(Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole "presso l'amministrazione" sono inserite le seguenti: ", nonché i criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte";
   b) alcomma 2, le parole ", nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate" sono soppresse.

Art.19

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All’articolo 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.”;
   b) il comma 3 è abrogato.

Art.20

(Modifiche all’articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All’articolo 21 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-*bis*, le pubbliche amministrazioni”.
   b) al comma 2, le parole “Fermo restando” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-*bis*e”.

Art.21

(Modifiche all’articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All’articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole “Ciascuna amministrazione” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo quanto previsto dall’articolo 9-*bis*, ciascuna amministrazione” e dopo la lettera d) è inserita la seguente: “d-*bis*) i provvedimenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, comma 6, 10, 18 e 20 del decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”;
   b) al comma 2, le parole “Per ciascuno degli enti” sono sostituitedalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-*bis*, per ciascuno degli enti”;
   c) al comma 3, le parole “, in applicazione degli articoli 14 e 15.” sono sostituite dalle seguenti: “dirigenziale.”;
   d) al comma 4, dopo le parole “dell’amministrazione interessata” sono inserite le seguenti: “ ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da *a*) a *c)*”;
   e) il comma 6 è sostituito dal seguente: “6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione europea, e loro controllate.”.

Art.22

(Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All’articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1,
      1) la lettera a) è soppressa;
      2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-*bis*”;
      3) la lettera c) è soppressa;
      4) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241”;
   b) il comma 2 è abrogato.

Art.23

(Modifiche all’articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Al comma 3 dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole “; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico” sono soppresse.

Art.24

(Modifiche all’articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Al comma 1 dell’articolo 28 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole “Le regioni, le province” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-*bis*,le regioni, le province”;

Art.25

(Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Al comma 1 dell’articolo 29 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole “Le pubbliche amministrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-*bis*,le pubbliche amministrazioni”;

Art.26

(Modifiche all’articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Al comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole "Le pubbliche amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-*bis*,le pubbliche amministrazioni" e dopo le parole “immobili posseduti” sono inserite le seguenti: “o detenuti”.

Art.27

(Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.".

Art.28

(Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 32 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole "Le pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "e i gestori di pubblici servizi";
   b) al comma 2:
      1) dopo le parole "Le pubbliche amministrazioni" sono inserite le seguenti: "e i gestori di pubblici servizi,";
      2) alla lettera *a)*, le parole ", evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato" sono soppresse;
      3) la lettera *b)* è abrogata.

Art.29

(Modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, le parole "Le pubbliche amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-*bis*, le pubbliche amministrazioni".

Art.30

(Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Alcomma 1, lettera c) le parole "il nome del responsabile" sono sostituite dalle seguenti: "l'ufficio";
   b) la lettera n) del comma 1 è soppressa;
   c) le lettere b) e c) del comma 3 sono soppresse.

Art.31

(Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. L’articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: “Art. 37 (*Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*) - *1.* Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-*bis* e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
   a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
   b) i provvedimenti di adozione delle varianti;
   c) le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223;
   d) i dati relativi alla formazione e composizione delle commissioni di aggiudicazione, con l’indicazione dei nominativi e dei curricula dei componenti;
   e) le delibere a contrarre;
   f) l’elenco, da aggiornare ogni anno, delle transazioni e degli accordi bonari stipulati, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e dell’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti.
   2. Ai sensi dell’articolo 9-*bis*, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera *a)* si intendono assolti attraverso l’invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

Art.32
(Modifiche all’articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All’articolo 38 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole "Le pubbliche amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-*bis*, le pubbliche amministrazioni " e le parole da: “tempestivamente” a “ex ante;” sono soppresse;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “*2.*Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell’economia e delle finanze d’intesa con l’Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.
   c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “2-*bis*. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.”.

Art.33
(Modifiche all’articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All’articolo 41 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “1-*bis*. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.”;
   b) al comma 3, le parole “, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici,” sono soppresse;
   c) al comma 6, dopo le parole “«Liste di attesa»,” sono inserite le seguenti: “i criteri di formazione delle liste di attesa,”.

Art.34
(Modifiche all’articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All’articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” sono sostituite dalle seguenti: “Piano triennale per la prevenzione della corruzione”;
   b) il comma 2 è abrogato;
   c) ilcomma 4 dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: “4. I dirigenti responsabili dell’amministrazione e il responsabile della trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.”.

Art.35
(Modifiche all’articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. Al comma 1 dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 10” sono sostituite dalle seguenti: “Piano triennale per la prevenzione della corruzione”.

Art.36
(Modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All’articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole “la CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione,” e le parole “la CIVIT”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “L’autorità nazionale anticorruzione”;
   b) al comma 1, le parole “l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.” sono sostituite dalle seguenti: “di procedere, entro un termine non superiore a

trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.";
c) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti periodi: "Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-*bis*, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.".

Art.37
(Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "*Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico*";
   b) al comma 1, le parole "o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" sono sostituite dalla seguente: "e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-*bis*,".

Art.38
(Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-*bis*. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2-*bis*, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-*bis*, comma 2.";
   b) il comma 3 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente: "3.Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.".

Art.39
(Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

1. All'articolo 48 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole "Il Dipartimento della funzione pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "L'Autorità nazionale anticorruzione";
   b) al comma 3 le parole "con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Autorità nazionale anticorruzione";

c) al comma 4 le parole “I decreti” sono sostituite dalle seguenti: “Gli standard, i modelli e gli schemi”;
d) al comma 5 le parole “Le amministrazioni di cui all’articolo 11,” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti di cui all’articolo 2-*bis*,”.

CAPO II
(MODIFICHE ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190)

Art.40
(Modifiche all’articolo 1 della legge n. 190 del 2012)

1. All’articolo 1 della legge n. 190 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) La lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente: “b) adotta il Piano nazionale anticorruzione ai sensi del comma 2-*bis*;”;
   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-*bis*. Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e la Conferenza unificata di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all’articolo 2-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l’attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l’indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.”;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l’Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.”;
   d) la lettera c) del comma 4 è soppressa;
   e) il comma 6, è sostituito dal seguente: “6. Le amministrazioni di piccole dimensioni possono aggregarsi per definire in comune il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione di cui al comma 2-*bis*. Ai fini della predisposizione del piano triennale per la prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce il necessario supporto tecnico e informativo

agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalla Commissione.";

f) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.";
g) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11.";
h) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-*bis*. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza ove stabiliti. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.";

i) alla lettera a) del comma 9, dopo le parole “di cui al comma 16,” sono inserite le seguenti: “anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione,” e dopo le parole “rischio di corruzione,” sono inserite le seguenti: “e le relative misure di contrasto,”;
j) alla lettera d) del comma 9 le parole “monitorare il” sono sostituite dalle seguenti: “definire le modalità di monitoraggio del”;
k) alla lettera e) del comma 9 le parole “monitorare i” sono sostituite dalle seguenti: “definire le modalità di monitoraggio dei”;
l) il comma 14 è sostituito dal seguente: “14. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare. Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività.”.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.41
(Disposizioni transitorie)

1. Gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 9-*bis* del decreto legislativo n. 33 del 2013, introdotto dall’articolo8, comma 2, del presente decreto, acquistano efficacia decorso un anno dall’entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell’applicazione del predetto articolo, le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all’articolo 2-*bis* del predetto decreto legislativo n. 33 del 2013, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, verificano la completezza e la correttezza dei dati già comunicati alle pubbliche amministrazioni titolari delle banche dati di cui all’Allegato B, e, ove necessario trasmettono alle predette amministrazioni i dati mancanti o aggiornati. A decorrere dalla medesima data, nelle more dell’adozione del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera *u)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124 i soggetti di cui all’articolo 9-*bis*possono adempiere in forma associata agli obblighi di comunicazione e di pubblicazione con le modalità di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013.”.

Art.42
(Abrogazioni)

20 gennaio 2016

1. Al decreto legislativo n. 33 del 2013 sono abrogati:
   a) l’articolo 4;
   b) l’articolo 10;
   c) l’articolo 11;
   d) il comma 3 dell’articolo 20;
   e) l’articolo 24;
   f) l’articolo 25;
   g) l’articolo 34;
   h) l’articolo 39, comma 1, lettera b);
   i) l’articolo 42, comma 1, lettera d)

2. Al decreto del Presidente del Repubblica 7 aprile 2000, n. 118, l’articolo 1 è abrogato.

3. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera f), del comma 611, è soppressa.

4. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi 675 e 676 dell’articolo 1 sono abrogati.

5. I richiami effettuati all’articolo 11 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ovunque ricorrano, si intendono riferiti all’articolo 2-*bis* del medesimo decreto, introdotto dall’articolo 3 del presente decreto.

	Nome della banca dati	**Amm. che detiene la banca dati**	**Norma/e istitutiva/e della banca dati**	**Obblighi previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013**
1.	Perla PA	PCM-DFP	- Artt. 36, co. 3, e 53 del d.lgs. n. 165 del 2001; - art. 1, co. 39-40, della legge n. 190 del 2012	Art. 15 (titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza); art. 17 (dati relativi al personale non a tempo indeterminato); art. 18 (dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici)
2.	SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche	MEF-RGS (IGOP)	Artt. 40-*bis*, co. 3, e 58-62 del d.lgs. n. 165 del 2001	Art. 16, co. 1-2 (dotazione organica e costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato); art. 17 (dati relativi al personale non a tempo indeterminato); art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva nazionale); art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)
3.	Archivio contratti del settore pubblico	ARAN CNEL	Artt. 40-*bis*, co. 5, e 47, co. 8, del d.lgs. n. 165 del 2001	Art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva nazionale); art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)
4.	SIQuEL – Sistema Informativo Questionari Enti Locali (*da verificare se SIQuEL contiene anche rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti vigilati/controllati/ partecipati, come richiesto dall'art. 22, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 33 del 2013*)	Corte dei conti	Art. 1, co. 166-167, della legge n. 266 del 2005	Art. 22 (dati relativi ai soli Enti locali riguardanti enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, partecipazioni in società di diritto privato)
5.	Patrimonio della PA	MEF-DT	- Art. 2, co. 222, della legge n. 191 del 2009; - art. 17, co. 3-4,	Art. 22, commi 1 e 2 (dati relativi a società, enti pubblici e enti di diritto privato partecipati dalle amministrazioni pubbliche o in cui le

			del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014	Amministrazioni nominano propri rappresentanti negli organi di governo); art. 30 (dati relativi a beni immobili posseduti o detenuti delle amministrazioni pubbliche)
6.	Rendiconti dei gruppi consiliari regionali (*non è una vera e propria banca dati. Le sezioni regionali di controllo della Corte ricevono dai Presidenti di Regione i rendiconti dei gruppi consiliari per vagliarne la regolarità. La conseguente delibera è trasmessa al Presidente della Regione per il successivo inoltro al Presidente del consiglio regionale, che ne cura la pubblicazione*)	Corte dei conti	- Art. 1, co. 10, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012; - d.P.C.M. 21 dicembre 2012	Art. 28, co. 1 (pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali)
7.	SIRTEL – Sistema Informativo Rendicontazione Telematica Enti Locali (*da verificare se SIRTEL contiene anche i dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, previsti dall'art. 29, co. 1,*	Corte dei conti	- d.P.R. n. 194 del 1996; - art. 227, co. 6, del d.lgs. n. 267 del 2000; - d.lgs. n. 118 del 2011; - decreto del Ministro dell'interno 24 giugno 2004; - decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 2006	Art. 29, co. 1 (bilanci preventivi, consuntivi e di previsione degli Enti locali)

	del d.lgs. n. 33 del 2013)			
8.	ConTe – Contabilità Territoriale (*da verificare se ConTe contiene anche i dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, previsti dall'art. 29, co. 1, del d.lgs. n. 33 del 2013*)	Corte dei conti	- Art. 1, co. 166-167, della legge n. 266 del 2005; - art. 1, co. 3, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012	Art. 29, co. 1 (bilanci preventivi, consuntivi e di previsione delle Regioni)
9.	BDAP – Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (*da verificare se BDAP contiene anche i dati in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, previsti dall'art. 29, co. 1, del d.lgs. n. 33 del 2013*)	MEF-RGS	- Art. 13 della legge n. 196 del 2009; - decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 23411 del 2010; - d.lgs. n. 229 del 2011; - d.lgs. n. 228 del 2011;	art. 37, comma 1, lett. a), b), c) (informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori) Art. 38, Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche
10.	REMS (*Real Estate Management System*) – Sistema di Gestione degli Immobili di Proprietà Statale	Demanio		Art. 30 (beni immobili e gestione del patrimonio)
11.	BDNCP – Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici	ANAC	- Art. 62-*bis* del d.lgs. n. 82 del 2005; - art. 6-*bis* del d.lgs. n. 163 del 2006	Art. 37, co. 1 (informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture)

12.	Servizio Contratti Pubblici	MIT	Artt. 66, co. 7, 122, co. 5 e 128, co. 11, del d.lgs. n. 163 del 2006	Art. 37, co. 1 (informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture)

RETE
PROFESSIONI
TECNICHE

Riunione congiunta ANAC- RPT- CUP

Osservazioni della Rete delle Professioni Tecniche in merito allo Schema di Decreto Legislativo recante *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"*

Roma, 28 gennaio 2016

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI

CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE TECNOLOGI ALIMENTARI

Indice

1. Ambito soggettivo di applicazione delle norme in materia di trasparenza 3

2. Precisazione e/o semplificazione della disciplina in materia di trasparenza con riguardo agli Ordini e Collegi professionali 5

3. Sezione amministrazione trasparente 7

4. Accesso civico 11

5. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 12

6. Informazioni relative ai titolari di incarichi di indirizzo politico, di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza 14

7. Obblighi di pubblicazioni dei dati relativi alle controllate o vigilate dall'Ente pubblico (inclusi gli Enti di diritto privato in controllo pubblico) 17

8. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 19

9. Controlli e sanzioni 21

10. Piano triennale anticorruzione 24

1. Ambito soggettivo di applicazione delle norme in materia di trasparenza

DISPOSIZIONE: ***Art. 3 (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013)***

"2. (…) Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: "Art. 2bis (ambito soggettivo di applicazione) "(…) 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, ***in quanto compatibile****:*

a) agli enti pubblici economici, alle autorità portuali ***e agli ordini professionali****; (…)*

c) alle ***associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni****.*

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, ***in quanto compatibile****, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e* ***alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici o nei quali sono riconosciuti alle pubbliche amministrazioni poteri di nomina di componenti degli organi di governo****.".*

OSSERVAZIONI: viene chiarito l'ambito di applicazione soggettivo delle norme in materia di trasparenza, ricomprendendovi espressamente anche gli ordini professionali e le associazioni e fondazioni private soggette a "controllo" o finanziamento pubblico maggioritario (art. 2bis, comma 2, lett. c), o comunque esercenti funzioni di tipo amministrativo o di supporto alle amministrazioni o i cui organi "di governo" siano nominati anche dalla pubblica amministrazione (art. 2bis, comma 3). Di conseguenza, con l'art. 42 del decreto di modifica si è correttamente provveduto ad abrogare l'art. 11 del testo originario del D.lgs. 33/2013, che disciplinava in modo leggermente diverso l'ambito soggettivo di applicazione della medesima norma.

SEGNALAZIONI:

- il riferimento agli *"ordini professionali"*, di cui al nuovo art. 2bis, comma 2, lett. a), va corretto in *"ordini **e collegi** professionali"*;
- inoltre, andrebbe necessariamente chiarito il riferimento all'applicabilità *"in quanto compatibile"* della normativa in materia di trasparenza agli ulteriori soggetti di cui ai commi 2 e 3 del nuovo art. 2bis (fra cui gli Ordini professionali), che sembrerebbe introdurre un nuovo margine di flessibilità nell'applicazione delle norme in materia di trasparenza a soggetti quali Ordini e Collegi professionali, così come ai loro enti *lato sensu* "controllati".

2. Precisazione e/o semplificazione della disciplina in materia di trasparenza con riguardo agli Ordini e Collegi professionali

DISPOSIZIONE: *Art. 4 (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013)*

"(…) 1-ter. ***L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione****, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte,* ***prevedendo in particolare modalità semplificate*** *per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e* ***per gli organi e collegi professionali****.".*

OSSERVAZIONI: la semplificazione degli obblighi di trasparenza viene affidata all'ANAC, che vi provvederà apportando le dovute modifiche al Piano Nazionale Anticorruzione, il cui ultimo aggiornamento risale appena all'ottobre 2015, ma che dovrà essere aggiornato annualmente, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. b), come modificato dall'art. 40 del decreto di modifica.

SEGNALAZIONI:

- data la fondamentale importanza dei provvedimenti da adottare, ai fini dell'auspicato adattamento della disciplina in materia di trasparenza alle peculiari realtà ordinistiche, è di tutta evidenza la necessità che una rappresentanza delle professioni tecniche (RPT) sia coinvolta, oltre che nei lavori di definizione del presente decreto di modifica, anche nell'elaborazione delle future semplificazioni che l'Autorità è incaricata di definire con riguardo specifico alla realtà

degli Ordini e Collegi professionali, per mezzo del Piano Nazionale Anticorruzione;

- inoltre, a seguito dell'approvazione e della futura entrata in vigore del presente decreto di modifica, occorrerebbe procedere ad un aggiornamento tempestivo del PNA, al fine specifico di attuare le semplificazioni previste dalla norma;
- dette semplificazioni, poi, dovrebbero necessariamente ed espressamente essere estese anche agli enti di diritto privato controllati o vigilati, a diverso titolo, dagli Ordini e Collegi professionali, in modo da non dare luogo ad inutili e gravose incoerenze procedurali;
- infine, il riferimento a *"organi e collegi professionali"* contenuto nella norma andrebbe modificato correttamente in *"**ordini** e collegi professionali"*.

3. Sezione amministrazione trasparente

DISPOSIZIONE: *Art. 5 (Dati pubblici aperti)*

"(…) b) è inserito il seguente articolo: "Art. 4-bis (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche) (…) 2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della ***sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti*** *e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.*

OSSERVAZIONI: viene in parte ampliato il contenuto della sezione "Amministrazione Trasparente", in cui sarà obbligatorio pubblicare anche i dati relativi ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni, salvo future eventuali semplificazioni della disciplina in materia di trasparenza e accesso civico applicabile agli Ordini e Collegi professionali.

DISPOSIZIONE: *Art. 9 (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013)*

"1. (…) a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta ***pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale*** *alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6.";*

b) ***il comma 2 è abrogato****".*

OSSERVAZIONI: tale disposizione potrebbe già di per sé rappresentare una semplificazione delle modalità di pubblicazione di alcuni dati all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", evitando inutili duplicazioni. Inoltre, l'abrogazione dell'art. 9, comma 2, comporta il venir meno

dell'obbligo di archiviazione delle informazioni pubblicate in "Amministrazione Trasparente", in seguito alla scadenza dei termini di durata dell'obbligo stesso.

DISPOSIZIONE: ***Art. 8 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013)***

"(…) b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. ***L'Autorità nazionale anticorruzione****, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina i casi in cui la* ***durata della pubblicazione del dato*** *e del documento* ***può essere inferiore a 5 anni.****".*

OSSERVAZIONI: viene introdotta la possibilità, discrezionalmente valutabile ed esercitabile caso per caso da parte di ANAC, di prevedere un'abbreviazione della durata del termine di pubblicazione dei dati all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente"; si tratta pur sempre di un alleggerimento degli obblighi previsti in tema di trasparenza, seppure con scarso impatto per Ordini e Collegi, dal punto di vista dei concreti adempimenti da porre in essere.

DISPOSIZIONE: ***Art. 22 (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013)***

"1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1,

1) la lettera a) è soppressa; (…)

3) la lettera c) è soppressa; (…)

b) il comma 2 è abrogato."

OSSERVAZIONI: viene eliminato, fra l'altro, l'obbligo di pubblicare i dati relativi a provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i dati relativi a concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni in carriera, in tal modo contribuendo alla parziale attenuazione degli obblighi di trasparenza tutt'ora in vigore per Ordini e Collegi professionali e relative "controllate".

DISPOSIZIONE: ***Art. 27 (Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013)***

"1. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: "1. Le pubbliche amministrazioni ***pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione*** *o nuclei di valutazione, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre,* ***la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio*** *(…)".*

OSSERVAZIONI/SEGNALAZIONI: vengono ampliati gli obblighi di pubblicazione concernenti i *"controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione" (art. 31 D.Lgs. 33/2013)*.

Fra i temi da segnalare, vi è la necessità di chiarire definitivamente la non applicabilità agli Ordini e Collegi professionali della disciplina sugli OIV (organismi indipendenti di valutazione), per i quali, conformemente a quanto sostenuto anche da ANAC, sarebbe preferibile procedere all'individuazione di un soggetto sostitutivo incaricato dell'esecuzione dei relativi controlli.

DISPOSIZIONE: ***Art. 31 (Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013)***

"1. L'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: "Art. 37 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

b) i ***provvedimenti di adozione delle varianti****;*

c) le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223;

d) i ***dati relativi alla formazione e composizione delle commissioni di aggiudicazione, con l'indicazione dei nominativi e dei curricula dei componenti****;*

e) le delibere a contrarre;

f) ***l'elenco, da aggiornare ogni anno, delle transazioni e degli accordi bonari*** *stipulati, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e dell'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti. (…)".*

OSSERVAZIONI: la disposizione è di interesse generale nell'ambito degli affidamenti pubblici, in quanto obbliga le amministrazioni a rendere pubblici anche i dati relativi alle varianti e alle modalità di composizione delle commissioni aggiudicatrici.

4. Accesso civico

DISPOSIZIONE: ***Art. 6 (Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013)***

"1. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Dati pubblici aperti e accesso civico) (…).

2. Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: ***"Art. 5-bis (Limiti all'accesso civico)*** *(…).*

Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici *ai dati elementari raccolti per finalità statistiche) (…)".*

OSSERVAZIONI: tale disposizione nonché, più in generale, l'intera bozza del provvedimento hanno chiaramente lo scopo di rafforzare l'istituto dell'accesso civico, prevedendo per esso una procedura più complessa e che garantisca maggiormente il contraddittorio fra tutte le parti interessate.

Tuttavia, attraverso l'inserimento dell'art. 5bis vengono previste alcune limitazioni all'accesso civico (in sostituzione di quelle attualmente previste dall'art. 4 D.Lgs. 33/2013, che verrebbe abrogato per effetto dell'art. 42 del decreto di modifica), qualora il diniego fosse necessario ad evitare un pregiudizio rilevante, verosimile e specifico alla tutela di alcuni principi fondamentali connessi all'interesse pubblico o ad alcuni interessi privati.

Infine, ai sensi del nuovo art. 5ter, enti e uffici del Sistema statistico nazionale (Sistan) potranno consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari elaborati dal Sistema stesso, a ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso determinati requisiti istituzionali e/o connessi all'attività svolta, all'organizzazione interna nonché alle misure per garantire la sicurezza di detti dati.

5. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

DISPOSIZIONE*: Art. 10 (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013)*

"1. (…) b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ogni amministrazione ***indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione*** *di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto."*

OSSERVAZIONI: la norma sembra optare definitivamente per un Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione unico, comprensivo di una sotto-sezione specificamente dedicata agli obblighi di trasparenza. Pertanto, non sembrerebbe più possibile procedere alla predisposizione di due Piani distinti (Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità).

SEGNALAZIONI: non risulta corretta l'indicazione contenuta all'art. 42 del decreto di modifica, secondo cui l'art. 10 sarebbe integralmente da abrogare (e non da modificare parzialmente, come invece risulta dalla presente disposizione).

DISPOSIZIONE*: Art. 40 (Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012)*

OSSERVAZIONI: Attraverso una modifica all'art. 1, comma 8, L. 190/2012, viene nuovamente previsto che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, a seguito della sua pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno, debba necessariamente essere inviato ad ANAC (obbligo che in precedenza era venuto meno per espressa previsione dell'Autorità, cfr. comunicato del Presidente 18 febbraio 2015). Inoltre, i dipendenti operanti nelle aree maggiormente esposte a rischio di

corruzione dovranno essere, ove possibile, coinvolti nelle attività di "mappatura" delle attività più rischiose.

6. Informazioni relative ai titolari di incarichi di indirizzo politico, di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza

DISPOSIZIONE: ***Art. 13 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013)***

"(…) b) al comma 1, le parole "di carattere elettivo o comunque esercizio di poteri di indirizzo politico" sono sostituite dalle seguenti: "anche se non di carattere elettivo" e ***le parole "le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti," sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano".***

OSSERVAZIONI: la norma rappresenta certamente una delle principali novità introdotte dal decreto di modifica. Infatti, l'obbligo di pubblicazione dei dati dei titolari degli organi politici viene espressamente riservato alle sole amministrazioni dello Stato, Regioni e Enti locali, fra cui ovviamente NON rientrano Ordini e Collegi professionali. Pertanto, qualora le modifiche in questione divenissero definitive, i Consiglieri degli Ordini/Collegi territoriali, dei Consigli Nazionali e delle loro "controllate" non sarebbero più soggetti all'obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 14 D.Lgs. 33/2013, fra rientrano i dati relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti interessati, nonché all'assunzione di altre cariche presso diversi enti di natura pubblica o privata.

DISPOSIZIONE: ***Art. 14 (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013)***

"(…) b) al comma 1, all'alinea, le parole "Fermi restando gli obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-

*bis e fermi restando gli obblighi", dopo le parole "relative ai titolari di" sono inserite le seguenti: "**cariche di governo**," dopo le parole "a qualsiasi titolo conferiti," sono inserite le seguenti: "**ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione**," e dopo la parola "nonché" sono inserite le seguenti: "di incarichi"; (…);*

*d) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. **Ciascun dirigente comunica, all'amministrazione presso la quale presta servizio, gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica**, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazione, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.".*

OSSERVAZIONI/SEGNALAZIONI: la norma interviene sull'articolo 15 del D.Lgs. 33/2013, concernente gli *"Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza"*; tuttavia, sarebbe opportuno chiarire meglio l'ambito di applicazione soggettivo di tale disposizione, che a seguito delle modifiche introdotte dal presente testo estenderebbe gli obblighi di pubblicazione ivi previsti anche ai titolari di non meglio definite *"cariche di governo"*, oltre che ai dirigenti, consulenti e collaboratori dell'amministrazione. Ciò al fine di dirimere ogni possibile dubbio in merito alla non applicabilità ai Consiglieri degli Ordini territoriali, dei Consigli Nazionali e delle loro "controllate" degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla loro posizione personale.

In particolare, il riferimento ai *"titolari di cariche di governo"* potrebbe essere precisato facendo specifico riferimento ai *"titolari di cariche di governo, **ad esclusione dei componenti dei Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali**"*.

Quanto ai dirigenti dell'amministrazione, viene previsto un ulteriore obbligo, riguardante la comunicazione e la successiva pubblicazione dei dati

relativi agli emolumenti complessivi dallo stesso percepiti a carico della finanza pubblica, alla cui mancata comunicazione e/o pubblicazione consegue l'applicabilità delle sanzioni espressamente previste dall'art. 47, comma 1, D.Lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 38 del presente decreto.

Inoltre, gli obblighi di pubblicazioni di cui all'art. 15 D.Lgs. 33/2013 vengono estesi anche ai titolari di posizioni organizzative nell'amministrazione, qualora ad essi siano state formalmente conferite funzioni di tipo dirigenziale (cfr. art. 14, comma 1, lett. c, decreto di modifica).

DISPOSIZIONE: ***Art. 10 (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013)***

"(…) e) (…) la lettera d) è soppressa".

OSSERVAZIONI: a seguito della predetta abrogazione, non sarà più obbligatoria la pubblicazione dei CV e dei compensi dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, di cui all'art. 15 D.Lgs. 33/2013.

7. Obblighi di pubblicazioni dei dati relativi alle controllate o vigilate dall'Ente pubblico (inclusi gli Enti di diritto privato in controllo pubblico)

DISPOSIZIONE: ***Art. 21 (Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013)***

"(…) a) al comma 1, le parole "Ciascuna amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione" e ***dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis)*** *i* ***provvedimenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, comma 6, 10, 18 e 20 del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124****."; (…)*

c) al comma 3, le parole ", in applicazione degli articoli 14 e 15." sono sostituite dalle seguenti: "dirigenziale."; (…)

*d) al comma 4, dopo le parole "dell'amministrazione interessata" sono inserite le seguenti: "****ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società*** *indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c)"; (…)"*

OSSERVAZIONI/SEGNALAZIONI: vengono ampliati i dati relativi alle "controllate" delle pubbliche amministrazioni da pubblicare obbligatoriamente sul sito *web* dell'ente/amministrazione pubblico/a; tuttavia, appare necessaria una maggiore precisazione in merito agli atti che formeranno oggetto del nuovo obbligo di pubblicazione, in quanto il riferimento al *"decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* non risulta sufficientemente chiaro.

Quanto alla modifica introdotta alla lettera c), essa prevede ora l'obbligo per l'ente pubblico di pubblicare sul proprio sito internet il *link* ai siti istituzionali delle proprie controllate, in cui siano contenuti i *"dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai titolari di incarico* ***dirigenziale***", dando luogo, tuttavia, a un potenziale conflitto interpretativo e applicativo rispetto a quanto attualmente previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 *(vedi sopra)*. Per ovviare a tale problema, sarebbe opportuno eliminare quanto meno il riferimento agli *"organi di indirizzo"* ovvero coordinare la disposizione con la previsione del nuovo art. 14, che circoscrive l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai titolari di *"incarichi politici"* alle sole amministrazioni dello Stato, Regioni ed Enti locali (e pertanto NON agli Ordini e Collegi professionali).

Infine, ai sensi della lettera d), viene sottratta al divieto di erogare somme a favore degli enti controllati la circostanza in cui queste somme siano dovute a titolo di corrispettivo di servizi, previsione che era stata già anticipata da un orientamento ANAC (n. 24 del 23 settembre 2015), ma che in tal modo assumerebbe pieno valore di legge.

8. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

DISPOSIZIONE: ***Art.40 (Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012)***

OSSERVAZIONI: diverrebbe regola generale quella di cumulare in un unico soggetto il ruolo di Responsabile della Prevenzione della corruzione e quello del Responsabile della Trasparenza, anche provvedendo alle *"eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività"*.

Inoltre, tale ruolo dovrà essere ricoperto *"di norma dai dirigenti in servizio"*, essendo venuto meno lo specifico riferimento ai soli *"dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia"* (art. 1, comma 7, L. 190/2012).

DISPOSIZIONE: ***Art. 40 (Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012)***

"In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano [di prevenzione della corruzione] il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, ***salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano****. (…)".*

OSSERVAZIONI: viene esplicitamente limitata la responsabilità del RPCT in caso di violazioni ripetute dei contenuti del Piano triennale anticorruzione, qualora egli provi di aver adempiuto diligentemente ai propri obblighi di comunicazione e vigilanza, in relazione alle misure previste nel Piano stesso.

DISPOSIZIONE*: Art. 34 (Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013)*

"c) il comma 4 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: "4. ***I dirigenti responsabili dell'amministrazione e il responsabile*** *della trasparenza controllano e* ***assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico*** *sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.".*

OSSERVAZIONI: in materia di accesso civico, alla responsabilità del RT viene affiancata anche quella del dirigente responsabile dell'amministrazione.

9. Controlli e sanzioni

DISPOSIZIONE*: Art. 23 (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013)*

"1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013 ***le parole "; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali****, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico"* ***sono soppresse****."*

OSSERVAZIONI/SEGNALAZIONI: l'art. 26, comma 3, D.Lgs. 33/2013 andrebbe integralmente emendato, al fine di armonizzarne il contenuto a seguito dell'abrogazione della prima parte della disposizione, relativa alla rilevabilità d'ufficio della omessa o incompleta pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici o privati. Dopo le parole abrogate, infatti, l'art. 3 recita attualmente: *"La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104"*.

DISPOSIZIONI: *Art. 36 (Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013)*

"(…) b) al comma 1, le parole "l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza." sono sostituite dalle seguenti: "di ***procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati****, documenti e informazioni ai sensi del presente*

decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.";

c) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti periodi: "Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 ***costituisce illecito disciplinare****. (…)".*

Art. 37 (Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

"(…) b) al comma 1, le parole "o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" sono sostituite dalla seguente: "e il ***rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico****, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis,".*

OSSERVAZIONI: viene positivizzato il potere dell'ANAC di richiedere alle amministrazioni inadempienti di ottemperare ai propri obblighi di pubblicazione entro 30 giorni (potere che ANAC ha di fatto già esercitato nell'ambito dei controlli indirizzati, fra l'altro, agli Ordini e Collegi professionali). Inoltre, viene rafforzata la natura di illecito disciplinare degli inadempimenti agli obblighi di pubblicazione, con obbligo dell'amministrazione di procedere, su segnalazione di ANAC, all'avvio del relativo procedimenti a carico del RPC/RT o, altresì, del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.

Inoltre, diviene causa di responsabilità dirigenziale anche il rifiuto, il differimento e la limitazione nell'esercizio del diritto all'accesso civico.

DISPOSIZIONE*: Art. 38 (Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013)*

" (…) a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. ***La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione*** *ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, relativa agli* ***emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché***

nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati *di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione* ***si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2****.";*

b) il comma 3 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente: "3. ***Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione****. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con* ***proprio regolamento****,* ***nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689****, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.".*

OSSERVAZIONI: viene estesa l'area dei comportamenti che danno luogo alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 47, comma 1, irrogabile in capo al responsabile della mancata comunicazione e/o della mancata pubblicazione dei dati, includendovi la mancata pubblicazione dei dati relativi ai dirigenti di cui al nuovo art. 15 (i.e. dati relativi agli emolumenti complessivamente percepiti dai dirigenti a carico della finanza pubblica), nonché i dati relativi ai pagamenti dell'amministrazione, di cui al nuovo art. 4bis.

Altra importante novità è data dal definitivo riconoscimento in capo ad ANAC del potere di irrogare direttamente le sanzioni di cui all'art. 47, sulla base di un futuro regolamento che dovrà necessariamente tenere conto delle previsioni di cui alla L. 689/81 (principalmente, si ritiene, per quanto attiene alla possibilità di essere ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della predetta Legge). Con tale disposizione, pertanto, verrebbe posto rimedio all'incertezza (già segnalata da ANAC all'Autorità parlamentare) derivante dall'applicazione del testo originale dell'art. 47, comma 3, D.Lgs. 33/2013, per il quale l'irrogazione delle relative sanzioni sembrava demandata alle stesse amministrazioni inadempienti.

10. Piano triennale anticorruzione

DISPOSIZIONE: ***Art. 40 (Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012)***

OSSERVAZIONI/SEGNALAZIONI: viene definitivamente attribuito ad ANAC il compito di adottare il Piano Nazionale Anticorruzione, che ha durata triennale e per il quale saranno previsti annualmente degli aggiornamenti. L'adozione del Piano, tuttavia, viene subordinata al parere del Comitato interministeriale istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché della Conferenza unificata Stato – città ed autonomie locali.

Inoltre, viene espressamente previsto che il Piano prenderà in considerazione la dimensione e i diversi settori di attività degli enti, al fine di individuare i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi.

Mediante la modifica apportata all'art. 1, comma 6, L. 190/2012, poi, viene prevista la possibilità per le amministrazioni di piccole dimensioni di aggregarsi per definire in comune il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione.

Pertanto, anche e soprattutto ai fini di estendere tale agevolazione anche agli Ordini e Collegi professionali, nonché di contribuire ad introdurre nel PNA apposite semplificazioni applicabili alle realtà ordinistiche, si richiama l'attenzione dell'Autorità sulla assoluta necessità che una rappresentanza delle professioni tecniche (RPT) venga tempestivamente e costantemente coinvolta anche nei lavori per la definizione e/o aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione.